

**Le fasi che regolano il procedimento sanzionatorio della patente a punti si possono così riassumere:**

**MONTE PUNTI.**

- ✚ Al momento del conseguimento della patente o ad ogni conducente in possesso di patente alla data del 30/06/03 viene attribuito un punteggio pari a 20 punti.

**DECURTAZIONI.**

- ✚ Tale punteggio subisce una decurtazione da 1 a 10 punti per ogni violazione di una norma di comportamento.

**NEO-PATENTATI.**

- ✚ La decurtazione è raddoppiata per le violazioni commesse nei primi tre anni di guida da coloro ai quali è stata rilasciata la patente dopo l'1/10/03 (salvo che non si tratti di patente B o superiore ovvero di patente A conseguita da chi era già titolare di patente B).

**RITORNO AL MONTE PUNTI ORIGINALE.**

- ✚ Se in un periodo di 2 anni consecutivi non si hanno decurtazioni il punteggio automaticamente ritorna al valore iniziale di 20 punti.

**✓ CONDUCENTI "VIRTUOSI".**

- ✚ Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza per il periodo di 2 anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di dieci punti. Di conseguenza, a partire dall'1.7.2005 i guidatori "virtuosi", cioè quelli che non hanno subito alcuna sottrazione di punti dall'introduzione della patente a punti, hanno ricevuto il "bonus" di 2 punti arrivando a un totale di 22.

## PER CONOSCERE LA PROPRIA SITUAZIONE.

- ✚ L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ha messo a disposizione il numero verde 848.782.782 che, al costo di una chiamata urbana, comunica i punti di cui si dispone. È necessario, seguendo le istruzioni registrate, digitare la propria data di nascita (gg/mm/aaaa) e il numero della patente senza le lettere.

## PIÙ VIOLAZIONI INSIEME.

- ✚ Nel caso vengano accertate più violazioni contemporaneamente, possono essere decurtati al massimo 15 punti (comprensivi dell'eventuale raddoppio per neopatentati). Tuttavia, quando anche solo una violazione comporti la sospensione o la revoca della patente, oppure quando i 15 punti vengono superati con una sola infrazione (caso possibile per i neopatentati), i punti si detraggono in pieno, anche oltre il predetto limite di 15 punti.

## LA CONTESTAZIONE.

- ✚ Al momento della contestazione della violazione gli organi di Polizia comunicano al trasgressore che la violazione comporterà una decurtazione dei punti e l'indicazione del punteggio deve risultare dal verbale.

### Comunicazione dati del conducente per la decurtazione punti

- ✚ La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. *Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.* Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.

## **COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DEI PUNTI ALL'ANAGRAFE NAZIONALE.**

- ✚ L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La comunicazione potrà avvenire solo se:
  1. l'autore della violazione sia stato identificato inequivocabilmente;
  2. sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria o siano conclusi i ricorsi o siano decorsi i termini per la proposizione degli stessi.

## **COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DEI PUNTI ALL'INTERESSATO.**

- ✚ L'Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dopo aver provveduto alla decurtazione del punteggio comunicherà la nuova situazione all'interessato.

## **RECUPERO DEI PUNTI.**

- ✚ Il punteggio decurtato potrà essere recuperato frequentando appositi corsi di formazione presso le autoscuole. Tali corsi, senza esame, daranno diritto a recuperare 6 punti o 9 punti per i conducenti in possesso di C.A.P. o di patenti C, CE, D, DE.
  1. Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio.
  2. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.
  3. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente
  4. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
    - a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto 29 luglio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
    - b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del citato decreto.
  5. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto precedente

**potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero.**

## **PERDITA TOTALE DEL MONTE PUNTI**

**✚ Con la decurtazione di tutti i punti disponibili, è disposta la revisione della patente di guida da parte dell'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente rispetto al luogo di residenza del titolare di patente. Cioè il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.**

- 1. La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.**
- 2. Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa. Il titolare di patente non può più circolare fino a quando non ha superato le prove di esame con esito favorevole.**